



DECRETO N. 60 DEL 26/02/2026

OGGETTO: CENTRO RISORSE S.p.A., con sede legale e ubicazione impianto in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio 48. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D. lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 – 5.3 – 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del D. lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con decreto n. 45/2024.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Centro Risorse S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio 48.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al Decreto n. 7 del 09/02/2022, rilasciato a Centro Risorse Srl per l'installazione di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione in via Lazio 48, Motta di Livenza (TV), comprensivo di:

- Decreto n. 102 del 28/12/2021 di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- Decreto n. 29 del 04/02/2022 di Approvazione Progetto e Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II D. lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto n. 45 del 01/08/2024, che, a seguito dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. n. 19 del D. lgs. n. 152/2006, esclude dalla valutazione di impatto ambientale la modifica dell'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate approvato con Decreto A.I.A. n. 29 del 04/02/2022, in adeguamento alle BAT di settore;

VISTE le note di riscontro alle seguenti modifiche non sostanziali:

- protocollo reg. n. 365897 del 19/08/2022 con cui si prende atto, con prescrizioni, di alcune modifiche a rettifica del Decreto n. 29/2022 e si conferma la richiesta della ditta di realizzare le modifiche incluse nel PAUR per stralci funzionali indipendenti;
- protocollo reg. n. 447118 del 29/09/2022 con cui si confermano alcune richieste di modifica proposte dalla ditta a rettifica del provvedimento vigente (Decreto n. 29/2022);
- protocollo regionale n. 247978 del 09/05/2023 di presa d'atto della realizzazione di due serbatoi per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia;
- protocollo reg. n. 70357 del 09/02/2024 con cui si conferma la non sostanzialità delle modifiche relative allo spostamento dell'impianto di lavaggio delle frazioni plastiche;
- protocollo regionale n. 433547 del 28/08/2024, con cui si prende atto della modifica

dell'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate, acquisita al prot. reg. n. 408876 del 12/08/2024, a seguito del Decreto n. 45/2024 di esclusione dalla procedura di VIA;

- protocollo reg. n. 337840 del 09/07/2025 con cui si conferma il nuovo layout impiantistico con sostituzione dei filtri a maniche;

- VERIFICATO che ARPAV, con nota 83972/2024 (prot. reg. n. 478893 del 17/09/2024), ha valutato che la documentazione fornita dalla ditta, acquisita al prot. reg. n. 408876 del 12/08/2024, risponde alle considerazioni di cui al Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 45/2024 in merito all'efficienza energetica dell'impianto di combustione e alle procedure di emergenza individuate per l'attivazione dell'impianto a carboni attivi;
- CONSIDERATO inoltre che, sempre secondo quanto richiesto dal Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 45/2024, è stato effettuato dalla ditta il monitoraggio mensile delle emissioni di NOx dopo la realizzazione del nuovo sistema di abbattimento, di cui agli esiti trasmessi con nota Prot. 2025/5091 (prot. reg. n. 627784 del 17/11/2025), al fine di valutare una riduzione del limite di emissione al di sotto della soglia valutata in fase di screening pari a 100 mg/Nm³;
- RITENUTO di fissare il limite degli inquinanti NOx e CO alle emissioni del solo processo termico RTO, in quanto inquinanti tipici della sola combustione; conseguentemente la correzione di cui all'art. 271 c. 13 del D. lgs. 152/2006 deve essere riferita alla portata in uscita dal solo RTO, aspetto non esplicitato nel decreto n. 45/2024 sopra citato; per conseguenza, alla luce degli esiti del monitoraggio di cui alla premessa precedente, si ritiene non si renda necessaria una riduzione del limite di 100 mg/Nm³, tenuto conto della intervenuta esplicitazione della correzione sulla portata del solo RTO, che evita effetti di diluizione sulla concentrazione;
- VALUTATO inoltre che le misure acustiche previste nel Decreto n. 45/2024 sono da effettuarsi a conclusione delle modifiche previste dallo stato di progetto;
- VISTA il Decreto n. 200 del 05/06/2025 di presa d'atto della modifica della forma societaria della ditta e della conseguente modifica della denominazione sociale da "Centro Risorse Srl" a "Centro Risorse Spa". Restano invariati tutti gli altri dati (sede legale, capitale sociale, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Treviso);
- VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTA la DGR n. 119/2018 *Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
- VISTA la comunicazione prot. reg. n. 277454 del 21/06/2022 che ha disposto l'avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D. lgs. n.152/2006;
- VISTA la documentazione di riesame della Ditta acquisita al prot. reg. nn. 600015-600290 e 600414 del 27/12/2022;
- VISTA la comunicazione prot. reg. n. 22639 del 13/01/2023 di avvio del procedimento per il riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lett. a) del D. lgs. n.152/2006;
- VISTO che, in ragione della modifica all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate, esclusa da VIA con Decreto n. 45/2024, la ditta, in ottemperanza alla nota prot. reg. n. 433547 del 28/08/2024, ha provveduto ad aggiornare la documentazione di riesame con note acquisite ai prot. reg. nn. 637884-637890-637894-637905-637909-637914-637919-637925-637897 del 16/12/2024;
- VISTA la convocazione della prima Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2025 (prot. reg. n. 179824 del 08/04/2025), successivamente proseguita il giorno 03 giugno 2025, su richiesta degli Enti per continuare ulteriori discussioni (prot. reg. n. 251575 del 21/05/2025);
- ACQUISITA la nota prot. reg. n. 211824 del 28/04/2025, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco

di Treviso (Registro Ufficiale.U.0010810.28-04-2025) comunica che la ditta risulta “*in regola con i procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo dell’istruttoria in oggetto*”. Tale comunicazione è successivamente stata confermata con prot. reg. 609783 del 06/11/2025, in sede di convocazione della seconda Conferenza di Servizi;

- ACQUISITA la nota del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (prot. reg. n. 266755 del 29/05/2025) che conferma il proprio parere con prescrizioni prot. n. 15639/O.2.9 del 15/11/2021;
- VISTA la trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi del 20/05/2025 e 03/06/2025 e contestuale richiesta integrazioni, prot. reg. n. 300369 del 19/06/2025;
- VISTA la nota reg. n. 311511 del 25/06/2025 con cui è stato inviato alla ditta il verbale dell’incontro tecnico tra Regione ed ARPAV del 28 agosto 2024, che definisce precisazioni applicative alla prescrizione n. 6 del paragrafo 4.3 “Modalità gestionali” di cui alla DGR n. 119/2018 inerente le HP della miscela in uscita, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022. Con tale nota è stato anche richiesto alla ditta di riferire, entro gli stessi termini di invio delle integrazioni richieste in sede di prima conferenza di Servizi, anche l’eventuale adesione alle modalità applicative relative alla prescrizione n. 6 sopracitata;
- VISTE le integrazioni presentate dalla ditta e acquisite con note prot. reg. nn. 57883-578815 del 06/11/2025;
- VISTA la convocazione della seconda Conferenza di Servizi prot. reg. n. 588098 del 24/10/2025, prevista per il giorno 05/12/2025;
- VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 05/12/2025, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 37381 del 26/01/2026;
- VISTE le planimetrie aggiornate trasmesse dalla ditta da ultimo con nota acquisita al prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026;
- VISTO il parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 (prot. reg. n. 676234 del 16/12/2025) obbligatorio e vincolante sulle cessazioni di qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter comma 3 del D. lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO che, rispetto agli interventi autorizzati dal PAUR n. 7/2022 e dalla successiva modifica esclusa da VIA con decreto n. 45/2024, risultano conclusi i seguenti stralci, del cui collaudo si è preso atto nella Conferenza di Servizi di riesame:
- primo stralcio relativo agli interventi per garantire l’invarianza idraulica di cui alla comunicazione fine lavori e collaudo funzionale acquisita al prot. reg. n. 65835 del 03/02/2023;
 - secondo stralcio relativo all’impianto di lavaggio plastiche di cui alla comunicazione di collaudo funzionale prot. reg. n. 187925,187934, 187937, 187943, 188074 del 11/04/2025
 - terzo stralcio relativo al nuovo sistema di abbattimento emissioni di cui al collaudo funzionale n. 189164 del 14/04/2025;
- CONSIDERATO inoltre che la Conferenza di Servizi si è espressa su una serie di modifiche richieste dalla ditta in sede di riesame, accogliendole parzialmente secondo le motivazioni di cui ai verbali sopra citati, e che tali modifiche aggiornano lo stato di progetto definito dal PAUR n. 7/2022 e dalla successiva modifica esclusa da VIA con decreto n. 45/2024;
- ACQUISITO il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale datato 9/12/2025 (prot. reg. n. 667376 del 10/12/2025) che conferma il proprio precedente parere del 15/11/2021 prot. n. 15639, in quanto “*non si evincono modifiche dell’assetto idraulico*”;
- PRESO ATTO degli esiti dell’incontro tecnico ARPAV/Regione del 14/01/2026 per adeguamenti alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera discusse in Conferenza di Servizi del 05/12/2025, volti a garantire maggiore chiarezza e applicabilità in sede di controllo. Tali adeguamenti sono stati riportati come Nota al sopracitato verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 37381 del 26/01/2026;

VERIFICATO	il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 600015 del 27/12/2022;
ACQUISITO	il certificato ISO 14001:2025 IT22/00000225 valido dal 22 agosto 2024 fino al 22 agosto 2027 emesso dall'Organismo certificatore SGS (prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026);
VERIFICATO	che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 117276 del 16/02/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250428697417 del 23/10/2025 per il rilascio del provvedimento;
VISTA	la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il D. lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA	la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA	la D.G.R. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi espressa nella seduta del 05/12/2025 e si rilascia alla Centro Risorse Spa (C.F. e P.IVA 00584180269), con sede e ubicazione installazione in Comune di Motta di Livenza (TV) via Lazio n. 48, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D. lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 – 5.3 – 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell'art.29-octies del D. lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con Decreto n. 45 del 01/08/2024, nonché delle ulteriori modifiche richieste dalla ditta in sede di riesame, limitatamente a quanto favorevolmente valutato dalla Conferenza di Servizi.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 16 del Comune di Motta di Livenza, mappali 320, 340, 367, 522 parziale.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D. lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame entro 12 anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
 - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
 - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del D. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del D. lgs. n. 152/2006;
 - 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. lgs. n. 152/2006;
 - 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
7. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle Prescrizioni, dei codici EER e delle Planimetrie di progetto aggiornate di cui agli Allegati al presente Provvedimento; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al provvedimento n. 29 del 04/02/2022 e ss.mm.ii; a partire dalla data indicata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l'installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale, aggiornando altresì lo stato di progetto.
9. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.
10. Entro 30 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a presentare a Regione, ARPAV, Provincia una proposta per l'individuazione delle modalità di misura della portata dell'RTO; la proposta è valutata da ARPAV.
11. Entro 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO REV. Rev. 4 del 16 ottobre 2025 acquisito al prot. reg. n. 578815 del 17/10/2025.
12. Entro un anno dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D. lgs. n. 152/2006, la ditta è tenuta alla impermeabilizzazione del bacino di laminazione indicato nelle Planimetrie, comunicando la conclusione lavori a Regione, Provincia, Comune, ARPAV.
13. Si prende atto delle planimetrie dello stato di fatto acquisite con la documentazione di riesame, di cui al prot. reg. n. 637925 e n. 637909 del 16/12/2024, come integrate con le planimetrie di progetto di cui al prot. reg. n. 47381 del 29/01/2026.
14. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - Allegato A1:** Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
 - Allegato A2:** Planimetria di progetto della gestione rifiuti;
 - Allegato A3:** Planimetria di progetto dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
 - Allegato A4:** Planimetria di progetto delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.
 - Allegato A5:** Parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 sulle cessazioni di qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter comma 3 del D. lgs. n. 152/2006.
15. Le modifiche progettuali previste dal PAUR n. 7/2022 e non ancora realizzate, così come aggiornate con la Planimetria di progetto di cui agli Allegati C, D, E al presente provvedimento, devono essere completate entro il termine di efficacia stabilito al punto 8 del Provvedimento favorevole di VIA n. 102/2021 allegato al medesimo PAUR n. 7/2022; la ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV, per ogni singolo stralcio indipendente, le seguenti comunicazioni:

- 15.1. comunicazione di avvio lavori;
- 15.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:
- a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;
 - b) data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;
 - c) collaudo delle aree di stoccaggio;
 - d) planimetria aggiornata allo stralcio realizzato;
- 15.3. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto.
16. Nelle more della realizzazione dei box per i rifiuti provenienti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti solido pastosi secondo quanto previsto dalla planimetria di progetto, è ammessa la gestione di tali rifiuti in container dedicati a tenuta e dotati di copertura, nell'area pavimentata ad ovest della tettoia C.
17. In seguito alla conclusione dei lavori previsti dallo stato di progetto, la Ditta deve provvedere ad una verifica dell'impatto acustico nei medesimi punti di cui alle Valutazioni previsionali di impatto acustico e in corrispondenza del ricettore più esposto (R1); la verifica deve essere trasmessa a Regione, Provincia, ARPAV, Comune; nel caso si rilevassero superamenti, il proponente, entro 60 giorni dall'accertamento, deve predisporre e presentare ai medesimi Enti un piano di interventi per l'immediato rientro nei limiti.
18. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 22639 del 13/01/2023.
19. Il presente provvedimento è notificato a Centro Risorse Spa e comunicato a Comune di Motta di Livenza (TV), Provincia di Treviso, ARPAV.
20. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
21. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
22. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
23. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
24. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D. lgs. n. 104/2010.

Il Direttore
Paolo Giandon
Firmato digitalmente



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in
Comune di Motta di Livenza (TV), via Lazio n.48.

Rifiuti Autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti. La Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
 - 2.2. riconfezionamento [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.4.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.4.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12/D13], effettuata manualmente o con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee da inviare a diverso destino; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

- 2.4.3. selezione dimensionale [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici/linea di vagliatura; le frazioni esitanti vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;
- 2.5. separazione gravimetrica [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, che possono presentare stato fisico fangoso e liquido o che comunque possono presentare frazioni acquose, surnatanti o non a seconda del peso specifico, o corpi di fondo, effettuata mediante l'utilizzo di pompe all'interno dei contenitori o all'interno delle vasche adibite alla linea di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi; le frazioni esitanti vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;
- 2.6. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 con eventuale riduzione volumetrica contestuale con linee meccanizzate, nonché mediante l'impiego del miscelatore M1 nel caso di rifiuti fangosi/polverulenti e sistemi di ricircolo dei serbatoi nel caso di rifiuti liquidi; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti; è altresì inclusa l'eventuale essiccazione in linea ESS al fine di ridurre il tenore di umidità dei rifiuti;
- 2.7. trattamento chimico-fisico [D9] di rifiuti destinati a siti di deposito permanente*, mediante linee meccanizzate (MI1, MI2, triturator e vagli), distinto in:
- 2.7.1. stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
 - 2.7.2. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
 - 2.7.3. processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione;
 - 2.7.4. trattamento di rifiuti solidi/fangosi/polverulenti, pericolosi e non pericolosi, per il conseguimento di caratteristiche fisiche/geomeccaniche per il deposito in miniera con eventuale passaggio in impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso; nel caso in cui il trattamento sia effettuato per l'impiego del rifiuto in sostituzione di materie prime di riempimento l'operazione può essere condotta in R12.
- * Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; è inoltre escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti al dilavamento meteorico o che possano contaminare matrici ambientali;
- 2.8. trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuti liquidi, mediante equalizzazione, chiariflocculazione ed eventuale filtropressatura dei fanghi, nonché mediante acidificazione/basificazione finalizzata alla rottura delle emulsioni oleose; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta;
- 2.9. preparazione per il riutilizzo [R3/R4] di rifiuti di imballaggio, anche derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all'installazione, mediante verifiche, pulizia e lavaggio (impianto denominato LI) di rifiuti costituiti da fusti e cisternette a matrice plastica e metallica;
- 2.10. adeguamento volumetrico [R12/D13] su singole partite di rifiuti o su più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, mediante linee meccanizzate;
- 2.11. trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre:
- 2.11.1. rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione; l'operazione può comprendere stadi di essiccazione preliminare in linea ESS;
 - 2.11.2. rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione;

- 2.11.3. rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante fluidificazione;
 - 2.11.4. rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante emulsione;
- le operazioni di cui sopra devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l'avvio dei rifiuti combustibili a R1;
- 2.12. trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione distinto in:
 - 2.12.1. rimozione della caratteristica di pericolo HP2 *comburente* da effettuarsi all'interno del miscelatore/tritratore MI1 per i rifiuti polverulenti/fangosi, nelle linee meccanizzate o nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B) per i rifiuti liquidi/fangosi;
 - 2.12.2. rimozione della caratteristica di pericolo HP4 *irritante* o HP8 *corrosivo* da effettuarsi all'interno del miscelatore/tritratore MI1 per i rifiuti polverulenti/fangosi, nelle linee meccanizzate o nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B) per i rifiuti liquidi/fangosi;
 - 2.12.3. rimozione della caratteristica di pericolo HP12 *liberazione di gas a tossicità acuta* con informazione supplementare EUH031 *a contatto con acidi libera gas tossici* per presenza di ipoclorito di sodio, mediante neutralizzazione con metabisolfito di sodio disciolto in acqua in ambiente alcalino, da effettuarsi nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B), nella cabina di lavaggio imballi o all'interno di cisternette servite da tubi aspiranti per avvio a trattamento delle emissioni;
 - 2.12.4. rimozione della caratteristica di pericolo HP15 *rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo ma può manifestarla successivamente*, su rifiuti liquidi/fangosi caratterizzati dalla presenza di sostanze con informazione supplementare EUH019 *può formare perossidi esplosivi*, mediante aggiunta di BHT e sostanze basificanti, da effettuarsi nella sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti liquidi (vasca B);
 - 2.13. trattamento di essiccazione/desorbimento [R12/D13/D9] per la riduzione del tenore di umidità e la rimozione/riduzione delle sostanze volatili al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti contaminati da solventi e/o idrocarburi basso bollenti, nella Linea denominata ESS, comprensiva di doppio stadio Venturi per l'assorbimento dei solventi desorbiti;
 - 2.14. trattamento chimico-fisico [R12/D9] di evaporazione a singolo effetto mediante compressione meccanica per il trattamento di rifiuti liquidi costituiti da soluzioni saline e/o contenenti frazioni oleose seguito da trattamento di separazione (filtrazione per le soluzioni saline e separatore a gravità per le emulsioni);
 - 2.15. pretrattamento di decontaminazione di rifiuti a matrice plastica [R12] mediante lavaggio (impianto denominato LAV); sono incluse eventuali operazioni di selezione/cernita, tritrazione; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.16. recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica, anche provenienti dalle operazioni di sconfezionamento e selezione/cernita già autorizzate, mediante eventuali selezione/cernita, tritrazione e lavaggio (impianto denominato LAV);
 - 2.17. recupero [R4], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica, anche provenienti dalle operazioni di sconfezionamento e selezione/cernita già autorizzate, mediante eventuali selezione/cernita, tritrazione e lavaggio (impianto denominato LAV);
 - 2.18. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

- 2.18.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.
- 2.19. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione
- 2.20. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino rifiuti di grigliatura funzionali alle operazioni di caricamento dei serbatoi, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti.

Quantitativi Autorizzati

3. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

3.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]:

Stato fisico rifiuti	[Mg]
Rifiuti (solidi + liquidi)	1.200
Rifiuti solidi provenienti dal trattamento di stabilizzazione/immobilizzazione /solidificazione/ trattamento per miniera	2.000
Totale (anche tutti pericolosi)	3.200

3.2. fermo restando il limite di cui al punto precedente, i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare il limite di 4.400 Mg;

3.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni [D9, D13, D14, R12, R3, R4]:

- Capacità massima giornaliera: 4.000 Mg/giorno (calcolata sulla potenzialità massima delle linee impiantistiche e da gestire compatibilmente con i limiti di cui al punto 3.2);
- Capacità massima annuale di trattamento: 120.000 Mg/anno.

Organizzazione/Layout

4. Relativamente all'organizzazione/layout e al cronoprogramma degli interventi si applicano le seguenti prescrizioni:

4.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie sulla gestione rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi idrici approvate;

4.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

- 4.3. le aree devono essere univocamente definite nella planimetria (come operazioni in esse svolte e come riferimento allo stato di lavorazione – rifiuti in ingresso, in pre-lavorazione e in uscita); l'utilizzo alternativo delle aree per le attività ivi indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;
- 4.4. resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;
- 4.5. deve essere sempre possibile, all'interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell'installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) e gli imballaggi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;
- 4.6. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità; è inoltre necessario provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box;
- 4.7. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-novies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
 - 5.1. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - 5.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
 - 5.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

- 5.4. l'analisi mediante X-Ray Fluorescence (XRF) non può costituire l'unico strumento di caratterizzazione analitica dei rifiuti, in ingresso o in uscita, e non è da ritenersi sostitutiva dell'analisi chimica di laboratorio; il ricorso all'XRF deve avvenire secondo quanto indicato nel PMC/PGO;
- 5.5. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Treviso e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 5.6. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Treviso e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 5.7. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 5.8. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; a tal fine è ammessa anche la gestione in container riempiti d'acqua; le modalità e le procedure di gestione devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
- 5.9. rimane fermo il rispetto del Regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

6. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:
 - 6.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto. Deve essere evitato il contatto con rifiuti incompatibili;
 - 6.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;
 - 6.3. i rifiuti sfusi dovranno essere identificati mediante un sistema di tabellonistica in prossimità dei box riportante le singole etichette delle partite, ove sia indicato almeno: codice EER, HP e i riferimenti per la tracciabilità;
 - 6.4. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;
 - 6.5. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
 - 6.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
 - 6.7. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

Miscelazione

7. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 7.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 7.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- 7.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- 7.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
- 7.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 7.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
 - 7.6.1. la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
 - 7.6.2. la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
 - 7.6.3. a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

- 7.6.4. ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
- 7.6.5. la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- 7.6.6. l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie, bombolette), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.
- 7.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 7.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 7.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 7.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 7.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 7.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi

funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

- 7.13. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 7.3 "accertamento preliminare di fattibilità, della lettera c) del punto 7.6.3 "documento di valutazione" e del punto 7.11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";
- 7.14. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un CER del capitolo 13-e delle miscele di rifiuti aventi medesimo CER ma differenti HP che possono mantenere il CER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;
- 7.15. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che sono previsti nel gruppo di miscelazione n. 1 per l'invio ad incenerimento/recupero energetico e che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale;
- 7.16. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nel gruppo di miscelazione n. 1 per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 7.17. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 7.18. nel caso di gruppi di miscelazione per il recupero di materiali metallici (n. 6), plastici (n. 7) o legnosi (n. 8), non è ammessa la miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, fatta eccezione per le miscele di metalli avviati a impianti che effettuano la fusione diretta, da rendicontare nella reportistica del PMC/PGO;
- 7.19. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

Stabilizzazione

8. Le operazioni di stabilizzazione [D9] sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 8.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.1.1 del Bref WT 2018;
 - 8.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 36/2003;
 - 8.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 8.4. il tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "“Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate”" risultano autorizzati alla stabilizzazione; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 8.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 8.6. è ammesso l'uso di rifiuti non pericolosi come additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.), specificamente individuati in Allegato "“Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate”"; la funzione di additivo deve essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l'utilizzo come additivo deve essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati;
- 8.7. è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di ammissibilità al sito di deposito permanente;
- 8.8. il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 8.9. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;
- 8.10. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD); il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;
- 8.11. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato il codice EER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il codice EER 190304*;
- 8.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti 190204*.

Immobilizzazione/solidificazione

9. Le operazioni di immobilizzazione/solidificazione [D9] sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 9.1. il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione

del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.1.2.1.2 del Bref WT 2018;

- 9.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. 36/2003;
- 9.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 9.4. il tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" risultano autorizzati alla solidificazione/immobilizzazione, fermo restando il rispetto della prescrizione n. 9.6; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 9.5. la possibilità di sottoporre a trattamento una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 9.6. non è consentita la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - 9.6.1. nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi autorizzati in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" all'operazione di immobilizzazione o solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
 - 9.6.2. sia nel trattamento di rifiuti pericolosi, sia nel trattamento di rifiuti non pericolosi, è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, indipendentemente dalla loro classificazione, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione;
- 9.7. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 9.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;
- 9.9. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento; il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;
- 9.10. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:

- 9.10.1. per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;
- 9.10.2. per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;
- 9.11. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;
- 9.12. ai fini dell'attribuzione del codice EER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza.

Processo congiunto di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione

- 10. Il processo congiunto di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione [D9] è condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 10.1. il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
 - 10.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
 - 10.2.1. su rifiuti pericolosi, anche con differenti EER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;
 - 10.2.2. su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice EER del rifiuto in uscita è 190305;
 - 10.3. è consentito l'utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

Conseguimento di caratteristiche fisiche/geomeccaniche per il deposito in miniera

- 11. Le operazioni su rifiuti solidi/fangosi/polverulenti per il conseguimento di caratteristiche fisiche e geomeccaniche per il deposito in miniera [D9/R12] con eventuale passaggio in impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 11.1. il trattamento consiste nel dosaggio di opportuni leganti/additivi/reagenti/addensanti e/o di rifiuti con analoga funzione per migliorare le caratteristiche strutturali e fisiche del rifiuto;
 - 11.2. il trattamento deve essere condotto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.1.2.2 del Bref WT 2018;
 - 11.3. i rifiuti ammessi devono presentare caratteristiche fisiche/geomeccaniche non idonee o comunque non adeguate al conferimento in miniera o devono essere idonei alla funzione di cui al punto 11.1;
 - 11.4. le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare già i requisiti chimici di ammissibilità alla miniera o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso;
 - 11.5. è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di ammissibilità alla miniera/impianto connesso;

- 11.6. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di omologa corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche ai fini dell'ammissibilità alla miniera o all'eventuale impianto propedeutico alla miniera e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso e attestata documentalmente dal tecnico responsabile in relazione alle caratteristiche tecniche (strutturali e fisiche) da conseguire;
- 11.7. fermo restando quanto previsto al punto 11.4, è ammesso, previo accertamento preliminare di fattibilità a cura del tecnico responsabile, il trattamento congiunto di rifiuti con differente codice EER, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi e/o rifiuti classificati con differenti caratteristiche di pericolo, al fine del conseguimento delle idonee caratteristiche fisiche/geomeccaniche;
- 11.8. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, che deve attestare, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di eventuali additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 11.9. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento/recupero finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;
- 11.10. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01);
- 11.11. fermo restando quanto previsto al punto precedente, dal trattamento effettuato su rifiuti pericolosi o, congiuntamente, su rifiuti pericolosi e non pericolosi, deve evitare un rifiuto pericoloso;
- 11.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme da sottoporre a ritrattamento presso l'installazione è 190204* o 190203.

Trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi mediante equalizzazione, chiariflocculazione ed eventuale filtropressatura dei fanghi

12. Le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi [D9/R12] mediante equalizzazione, chiariflocculazione ed eventuale filtropressatura dei fanghi, finalizzato alla separazione dei solidi sospesi, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 12.1. il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata;
 - 12.2. il tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
 - 12.3. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato;
 - 12.4. i fanghi e le acque chiarificate vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla ditta.

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggio

13. La preparazione per il riutilizzo [R3/R4] dei rifiuti costituiti da imballaggi è condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 13.1. possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio, costituiti da fusti e cisternette a matrice plastica e metallica;
 - 13.2. il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia e lavaggio (nell'impianto denominato LI) deve garantire l'ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;
 - 13.3. il riutilizzo degli imballaggi deve avvenire sulla base delle verifiche effettuate dalla Ditta (e precisate nel PMC/PGO), tese a verificare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi in plastica e metallo e la loro eventuale decontaminazione.

Adeguamento volumetrico

14. Le operazioni di adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante trituratore o pressa, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 14.1. su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a destino;
 - 14.2. su più partite accorpate, a seguito dell'accorpamento di cui al punto 2.3, per il loro invio a destino;
 - 14.3. sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;
 - 14.4. su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria, garantendo l'efficacia dell'abbattimento delle emissioni diffuse, del rumore e della sicurezza.

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione

15. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione devono conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2 e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 15.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 15.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 15.2.1. rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - 15.2.2. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) → ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - 15.2.3. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido → ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);

- 15.2.4. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);
- 15.2.5. rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima → ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);
- 15.3. ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all'elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 15.3.1. non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal D.lgs. n. 36/2003, con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:
 - a) PCB: concentrazione superiore a 1 mg/kg (rif. tab. 3 All. 4 del D.lgs. n. 36/2003) e inferiore a 50 mg/kg (rif. Reg. UE/2019/1021);
 - b) Diossine e Furani: concentrazione superiore a 0,1 µg/kg (rif. tab. 3 All. 4 del D.lgs. n. 36/2003) inferiore a 5 µg/kg; (rif. Reg. UE/2019/1021);
 - c) DOC (tab. 2, All. 4 del D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 50 mg/L;
 - d) TDS (tab. 2, All. 4 del D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 400 mg/L;
 - e) Indice Fenolo (tab. 2, All. 4 del D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore 0,1 mg/L;
 - f) Parametri di tab.4 All. 4 del D.lgs. n. 36/2003 (TOC, BTEX, olio minerale C10-C40), con concentrazione superiore ai valori ivi riportati;
 - 15.3.2. non rispettano i limiti sull'eluato stabiliti in All.3 al DM 05/02/98 per i parametri sensibili al trattamento termico:
 - a) DOC (tab. in Allegato 3, DM 05/02/1998): concentrazione superiore a 30 mg/L;
 - 15.3.3. superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.
- 15.4. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
- 15.5. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e vagliatura, inclusa la fase di impregnazione; sono altresì inclusi eventuali stadi di:
 - 15.5.1. essiccazione nella linea ESS;
 - 15.5.2. inglobamento in matrici idrofobe di rifiuti classificati HP3 *infiammabile* secondo le procedure del PMC/PGO;
 - 15.5.3. inertizzazione della reattività dei diisocianati secondo le procedure del PMC/PGO;
- 15.6. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
 - 15.6.1. la produzione di un rifiuto pericoloso solido;
 - 15.6.2. le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO.

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione

16. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi liquidi mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione, devono conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.3.1, e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 16.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato “Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate” per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stato fisico liquido o pastoso, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 16.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 16.2.1. rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - 16.2.2. rifiuti liquidi o pastosi caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - 16.3. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
 - 16.4. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di filtrazione/decantazione e miscelazione/omogeneizzazione in serbatoi dotati di dispositivi che miscelino la parte superiore e il fondo del serbatoio con una circolazione continua; nel caso di rifiuti imballati, dopo lo svuotamento le fasi pastose devono essere avviate ad altro processo;
 - 16.5. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:
 - 16.5.1. la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - 16.5.2. le caratteristiche specifiche richieste dall’utente del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO.

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante fluidificazione

17. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi liquidi mediante fluidificazione devono conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.3.2, e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 17.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato “Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate” per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stato fisico liquido, pastoso o solido, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 17.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 17.2.1. rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - 17.2.2. rifiuti liquidi, pastosi o solidi, caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la

pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);

- 17.3. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea;
- 17.4. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di dissoluzione, macinazione/filtrazione e controllo dei principali parametri di processo;
- 17.5. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:
 - 17.5.1. la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - 17.5.2. le caratteristiche specifiche richieste dall’utente del combustibile; da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO.

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido mediante emulsione

- 18. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di rifiuti pericolosi e non pericolosi finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi liquidi mediante emulsione devono conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.3.3, e sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 18.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato “Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate” per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP) caratterizzati da stato fisico liquido o semi-liquido, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 18.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 18.2.1. rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - 18.2.2. rifiuti liquidi o semi-liquidi caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - 18.3. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea;
 - 18.4. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita dalle fasi interconnesse descritte al par. 5.3.2.3.3 del Bref WT 2018, con le dotazioni impiantistiche presenti nell’installazione;
 - 18.5. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:
 - 18.5.1. la produzione di un rifiuto combustibile pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - 18.5.2. le caratteristiche specifiche richieste dall’utente del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO.

Neutralizzazione HP2

- 19. Il trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione per rimuovere la caratteristica di pericolo HP2 “comburente” è condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 19.1. l’operazione è condotta su rifiuti classificati HP2; il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa”, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche

- specifiche e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuto dovrà compilare un'apposita scheda di trattamento secondo quanto previsto nel PMC/PGO;
- 19.2. la lavorazione consiste nella riduzione delle sostanze ossidanti comburenti mediante addizione di reagenti riducenti;
 - 19.3. è ammesso l'uso di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) come additivi con potere riducente, specificamente individuati per tale funzione nell'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate";
 - 19.4. la possibilità di trattare congiuntamente più partite di rifiuti, anche con differente codice EER e/o differenti caratteristiche di pericolo (oltre all'HP2), è subordinata a specifico accertamento di fattibilità da parte del tecnico responsabile, il cui esito va riportato nella scheda di trattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
 - 19.5. nella scheda di trattamento devono essere riportate le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
 - 19.6. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato, attestando la rimozione dell'HP2 e delle eventuali altre HP associate alle sostanze oggetto della specifica reazione chimica di ossidoriduzione prevista dal trattamento (es. rimozione anche dell'HP7 qualora l'HP2 sia dovuta alla presenza di composti del cromo esavalente che vengono ridotti a cromo trivalente mediante reazione con metabisolfito e non vi siano altri composti cancerogeni sopra soglia);
 - 19.7. non è ammessa la perdita di HP originariamente possedute dai rifiuti oggetto di trattamento e dagli eventuali rifiuti impiegati come additivi, qualora tali HP siano dovute a sostanze diverse da quelle oggetto della specifica reazione chimica di ossidoriduzione prevista dal trattamento;
 - 19.8. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali".

Neutralizzazione HP4 e HP8

20. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione finalizzate a rimuovere le caratteristiche di pericolo HP4 "irritante" e HP8 "corrosivo" sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 20.1. l'operazione è condotta su rifiuti classificati HP4 o HP8; il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuto dovrà compilare un'apposita scheda di trattamento secondo quanto previsto nel PMC/PGO;
 - 20.2. la lavorazione consiste nella regolazione del pH di rifiuti con caratteristiche acide o basiche mediante additivi e/o rifiuti con caratteristiche analoghe;
 - 20.3. i rifiuti non pericolosi autorizzati alla lavorazione in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" sono ammessi esclusivamente in qualità di reagenti;
 - 20.4. la possibilità di trattare congiuntamente più partite di rifiuti, anche con differente codice EER e/o differenti caratteristiche di pericolo (oltre all'HP4/HP8), è subordinata a specifico accertamento di fattibilità da parte del tecnico responsabile, il cui esito va riportato nella scheda di trattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione

e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

- 20.5. nella scheda di trattamento devono essere riportate le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 20.6. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato, attestando la rimozione dell'HP4/HP8 e delle eventuali altre HP associate alla trasformazione delle sostanze oggetto della reazione di regolazione del pH;
- 20.7. non è ammessa la perdita di HP originariamente possedute dai rifiuti oggetto di trattamento e dagli eventuali rifiuti impiegati come additivi, qualora tali HP siano determinate da sostanze diverse da quelle oggetto della reazione di regolazione del pH;
- 20.8. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali".

Neutralizzazione HP12

21. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione finalizzate a rimuovere la caratteristica di pericolo HP12 *liberazione di gas a tossicità acuta* per presenza di ipoclorito di sodio sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 21.1. l'operazione è condotta su rifiuti classificati HP12 con informazione supplementare EUH031 "*a contatto con acidi libera gas tossici*" per presenza di ipoclorito di sodio; il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuto dovrà compilare un'apposita scheda di trattamento secondo quanto previsto nel PMC/PGO;
 - 21.2. la lavorazione consiste nella neutralizzazione mediante reazione di ossidoriduzione in ambiente controllato dell'ipoclorito di sodio con metabisolfito di sodio disciolto in ambiente alcalino;
 - 21.3. la possibilità di trattare congiuntamente più partite di rifiuti, anche con differente codice EER e/o differenti caratteristiche di pericolo (oltre all'HP12), è subordinata a specifico accertamento di fattibilità da parte del tecnico responsabile, il cui esito va riportato nella scheda di trattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
 - 21.4. nella scheda di trattamento devono essere riportate le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
 - 21.5. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato, attestando la rimozione dell'HP12 e delle eventuali altre HP associate all'ipoclorito di sodio;
 - 21.6. non è ammessa la perdita di HP originariamente possedute dai rifiuti oggetto di trattamento, qualora tali HP siano determinate da sostanze diverse dall'ipoclorito di sodio;
 - 21.7. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali".

Neutralizzazione HP15

22. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di neutralizzazione finalizzate a rimuovere la caratteristica di pericolo HP15 “*rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo ma può manifestarla successivamente*” sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 22.1. l’operazione è condotta su rifiuti classificati HP15 con informazione supplementare EUH019 “può formare perossidi esplosivi”; il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa”, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuto dovrà compilare un’apposita scheda di trattamento secondo quanto previsto nel PMC/PGO;
 - 22.2. la lavorazione consiste nella neutralizzazione/stabilizzazione mediante aggiunta di BHT;
 - 22.3. la possibilità di trattare congiuntamente più partite di rifiuti, anche con differente codice EER e/o differenti caratteristiche di pericolo (oltre all’HP15), è subordinata a specifico accertamento di fattibilità da parte del tecnico responsabile, il cui esito va riportato nella scheda di trattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
 - 22.4. nella scheda di trattamento devono essere riportate le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
 - 22.5. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l’efficacia del trattamento effettuato, attestando la rimozione dell’HP15 con informazione supplementare EUH019;
 - 22.6. non è ammessa la perdita di HP originariamente possedute dai rifiuti oggetto di trattamento, ad eccezione dell’HP15 con informazione supplementare EUH019, in quanto il BHT ha esclusivamente funzione di inibitore radicalico;
 - 22.7. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”.

Essiccazione/desorbimento

23. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D13/D9] di essiccazione/desorbimento per la riduzione del tenore di umidità e la rimozione/riduzione delle sostanze volatili al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti contaminati da solventi e/o idrocarburi basso bollenti, nella Linea denominata ESS, sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 23.1. il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata;
 - 23.2. l’operazione deve essere codificata D13 qualora sia condotta in filiera di smaltimento con il fine esclusivo di ridurre il tenore di umidità dei rifiuti;
 - 23.3. ferma restando la successiva prescrizione n. 23.4, il tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche

di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela; di conseguenza, qualora la finalità della lavorazione sia esclusivamente la riduzione del tenore di umidità, non accompagnata dall'abbattimento di contaminanti sensibili al trattamento, non è ammessa la commistione di rifiuti aventi differenti codici EER e/o differenti HP;

- 23.4. la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è ammessa esclusivamente al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- 23.4.1. il trattamento termico garantisca la rimozione dei contaminanti fino al raggiungimento della non pericolosità dell'intera massa;
 - 23.4.2. i rifiuti non pericolosi siano impiegati come matrice di supporto nel processo di desorbimento dei solventi, esclusivamente per il successivo avvio a impianto di combustione;
- 23.5. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato, anche in relazione alle casistiche di cui al punto precedente;
- 23.6. il rifiuto prodotto dal trattamento deve essere codificato e classificato a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali";
- 23.7. deve essere sempre attivo un adeguato sistema controllo volto a implementare la sicurezza operativa, data la presenza di sostanze volatili infiammabili, come minimo:
- 23.7.1. nel desorbitore, dove le concentrazioni di sostanze infiammabili sono più elevate: un sensore dei limiti di esplosività (LEL) e un sensore della concentrazione di ossigeno;
 - 23.7.2. in tutti gli apparecchi: sensori di pressione, temperatura e, ove necessario, pH.

Evaporazione tramite compressione meccanica

24. Le operazioni di trattamento chimico-fisico [R12/D9] di evaporazione a singolo effetto mediante compressione meccanica per il trattamento di rifiuti liquidi costituiti da soluzioni saline e/o contenenti frazioni oleose seguito da trattamento di separazione (filtrazione per le soluzioni saline e separatore a gravità per le emulsioni), sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 24.1. il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, anche incrociata;
 - 24.2. il tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; tale accertamento deve considerarsi esteso anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
 - 24.3. il Tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche l'efficacia del trattamento effettuato;
 - 24.4. i rifiuti prodotti dal trattamento devono essere codificati e classificati a norma di legge, tenendo conto in particolare della Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) evitando qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali".

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica

25. Le operazioni di recupero [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice plastica, anche provenienti dalle operazioni di sconfezionamento e selezione/cernita già autorizzate, mediante eventuali selezione/cernita, triturazione e lavaggio (impianto denominato LAV), sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

25.1. il recupero deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 (prot. reg. n. 676234 del 16/12/2025) per i seguenti EoW:

EoW 1 - Materiali plastici in Polietilene	UNIPLAST-UNI 10667-2	R-PE
EoW 2 - Materiali plastici in Polipropilene	UNIPLAST-UNI 10667-3	R-PP
EoW 3 - Materiali plastici in Polistirene espanso	UNIPLAST-UNI 10667-12	R-PS
EoW 4 - Polietilentereftalato destinato al riciclo chimico	UNIPLAST-UNI 10667-15	R-PET
EoW 5 - Miscele di materie plastiche eterogenee a base di Poliolefine	UNIPLAST-UNI 10667-16	R-POMIX per trasformazioni
EoW 6 - Miscele di materie plastiche eterogenee	UNIPLAST-UNI 10667-17	R-PMIX per processi siderurgici/metallurgici
EoW 7 - Miscele di materie plastiche eterogenee a base di Poliolefine per combustibili	UNIPLAST-UNI 10667-18	R-POMIX per combustibili

Recupero con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica

26. Le operazioni di recupero [R4], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), dei rifiuti a matrice metallica, anche provenienti dalle operazioni di sconfezionamento e selezione/cernita già autorizzate, mediante eventuali selezione/cernita, triturazione e lavaggio (impianto denominato LAV), sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

26.1. il recupero di rottami di alluminio e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 333/2011 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;

26.2. il recupero di rottami di rame e leghe deve avvenire nel rispetto integrale del regolamento (UE) n. 715/2013 e può essere effettuato solo in possesso della relativa certificazione;

26.3. il recupero caso per caso deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV prot. n. 108738/2025 del 16/12/2025 (prot. reg. n. 676234 del 16/12/2025) secondo quanto previsto nelle seguenti schede standardizzate predisposte da ARPAV per i singoli EoW:

Materiali plastici non ricompresi nei Regolamenti UE	Piombo
	Zinco
	Stagno

Emissioni in atmosfera

27. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione individuati nella planimetria approvata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

27.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici:

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					Sistema di abbattimento finale				
Camino (n°)	Altezza camino dal p.c. (m)	Sezione di provenienza	Portata singola linea (Nm ³ /h)	Sistemi di abbattimento preliminari	Tipo	Portata (Nm ³ /h)	Portata a camino (Nm ³ /h)	Parametro	VLE (mg/Nm ³)
C1	16	Sezione B sistema carico essicc/desorb	4.000	filtro a maniche FM6	Rotoconcentratore con possibilità di bypass a RTO	25.000 NB: il flusso da desorbimento (2.500 Nm ³ /h) è inviato a RTO	57.000	TVOC	30
		Sezione C box 1÷5, 1A÷5A e prolunghe	8.000					Polveri	5
		Sezione C lavaggio plastiche	4.000					Cd nelle polveri e in forma gassosa	0,025
		Sezione C laceratore LR3	3.000					Pb+Cr+Cu nelle polveri e in forma gassosa	0,5
		Sezione C pressa/cassone segatura	4.000	filtro a maniche FM3		Composti inorganici del Cloro (come HCl)		5	
		Sezione B estrazione incondensabili essicc/desorb	4.000	-		HF		5	
		Sezione D miscelatore MI1 e tritratore TR3	6.000	filtro a maniche FM4		RTO -in emergenza carboni attivi*		57.000 (di cui 2.500 da flusso desorb. ROTO)	50
		Sezione E tritratore TR1 in alternanza a tritratore TR2	9.000-20.500	filtro a maniche FM1					
		Sezione E laceratori LR1-LR2	3.000-12.000	filtro a maniche FM5					
		Sezione G – serbatoi 1÷16, vasche A e B, lavaggio imballi LI	2.000	abbattimento a umido					
Sezione G compressione meccanica	100	-	NOx	100					
					CO	100			

*L'avvio al filtro a carboni attivi di emergenza (camino identificato con sigla C in planimetria, altezza 10 m, portata 18.000 Nm³/h) è consentito esclusivamente per il tempo necessario ad arrestare la lavorazione in sicurezza in caso di blocco dell'RTO; è consentito l'avvio al sistema di emergenza anche dell'aria di controlavaggio della tubazione in ingresso all'RTO (tratto a monte della valvola di intercetto) in modo da ripristinare le condizioni operative.

- 27.2. è ammesso un range di variabilità sulle Portate indicate nella Tabella di cui sopra pari a ±20%, ferma restando la regolazione di cui agli specifici range indicati in Tabella per le singole linee di aspirazione;
- 27.3. l'attivazione contemporanea delle linee deve essere gestita compatibilmente con la portata complessiva autorizzata a Camino, che non può essere superiore a 57.000 Nm³/h ±20%;
- 27.4. in fase di controllo analitico deve essere accertata la coerenza tra la Portata a camino misurata e la somma delle portate delle singole linee di trattamento attive;
- 27.5. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle condizioni rappresentative dell'operatività dell'impianto, al fine di verificare i VLE fissati con riferimento alle condizioni di esercizio più gravose di cui alla prescrizione 27.3;

- 27.6. per NO_x e CO il limite degli inquinanti è fissato alle emissioni del solo processo termico RTO, conseguentemente la correzione di cui all'art. 271 c. 13 del d.lgs. 152/2006 deve essere riferita alla portata in uscita dal solo RTO; la presente prescrizione si applica successivamente alla validazione da parte di ARPAV delle modalità di misura della portata dell'RTO;
- 27.7. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 27.8. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 27.9. deve essere garantita la costante aspirazione e il trattamento dell'aria durante le operazioni di lavorazione e movimentazione;
- 27.10. il controllo gestionale delle emissioni di TVOC deve essere effettuato in continuo con analizzatore FID (analizzatore e sistema di acquisizione e registrazione), per il quale deve essere garantita l'efficienza della segnalazione acustica e visiva al raggiungimento della soglia di allarme; l'analizzatore FID deve essere sottoposto a regolare manutenzione e taratura con la periodicità prevista nel PMC/PGO e in caso di manutenzione straordinaria;
- 27.11. la formazione di polveri in fase di riduzione volumetrica con impianti mobili deve essere contenuta mediante nebulizzazione con sistemi fissi o mobili; in alternativa si deve effettuare la lavorazione in prossimità dei box 1A-5A, dotati di sistemi per la captazione delle eventuali emissioni;
- 27.12. il miscelatore MI2, non servito da sistema di aspirazione, può essere impiegato esclusivamente per operazioni preliminari di omogeneizzazione propedeutiche all'attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi; in caso di eventuale formazione di polveri devono essere messi in funzione i nebulizzatori mobili o si deve effettuare la lavorazione in prossimità dei box 1A-5A, dotati di sistemi per la captazione delle eventuali emissioni;
- 27.13. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione. Le manutenzioni ed i controlli devono essere esplicitati nel PMC/PGO;
- 27.14. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 27.15. la ditta deve dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, in particolare deve essere tenuta apposita registrazione dell'attivazione del by-pass che convoglia le emissioni al sistema di abbattimento a carboni attivi afferente al punto di emissione C e alla durata della relativa fase emissiva;
- 27.16. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle linee guida della Provincia di Treviso e Dipartimento provinciale ARPAV TV;
- 27.17. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO; deve essere previsto il monitoraggio di tutti i parametri di cui alla tabella sopra riportata, nonché il monitoraggio di Stagno, Manganese e Nichel nelle polveri e in forma gassosa, diossine e furani, aldeidi, formaldeide, benzene; ai verbali di prelievo e ai rapporti di prova degli autocontrolli devono essere allegate le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse le portate delle singole linee e la quantità e tipologia di rifiuti trattati nelle singole linee) nel periodo interessato dal campionamento;

- 27.18. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi, devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso;
- 27.19. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 27.20. si prende atto del fatto che è presente l’emissione della cappa di aspirazione del laboratorio non soggetta ad autorizzazione ai sensi della lettera jj) Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 e che è prevista l’installazione di una ulteriore cappa di aspirazione di laboratorio, le cui arie sono convogliate al sistema di aspirazione dell’impianto di pressatura.

Gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

28. La gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 28.1. si autorizzano, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere consorziale, gli scarichi dei seguenti flussi nel canale consorziale Calnova:
- 28.1.1. acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale di movimentazione, manovra e parcheggio e relativa viabilità di accesso (area afferente alla VPD3 rappresentata in blu nella planimetria delle acque) dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, con pozzetto di campionamento PC_{VPD3} e avvio a bacino di laminazione, prima del punto scarico finale PS3;
- 28.1.2. acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal piazzale esterno di movimentazione/logistica/ stoccaggio/attrezzature tecnologiche (area afferente alla VPD2 rappresentata in grigio nella planimetria delle acque) dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione nonché dal diesel tank dopo trattamento di disoleazione, con pozzetto di campionamento PC_{VPD2} e avvio a bacino di laminazione prima del punto di scarico finale PS3;
- 28.1.3. per ciascuno dei singoli flussi di cui sopra i Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in acque superficiali” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 dovranno essere rispettati prima della confluenza con altri apporti nel bacino di laminazione;
- 28.2. si prende atto del fatto che:
- 28.2.1. le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno di movimentazione/logistica (area rappresentata in bianco nella planimetria delle acque afferente alla VP1) e dal piazzale esterno di movimentazione/logistica/attrezzature tecnologiche (area in grigio nella planimetria delle acque afferente alla VPD2) possono essere riutilizzate per operazioni di lavaggio e pulizia delle aree di lavorazione o, in alternativa, possono essere gestite in conformità alla disciplina dei rifiuti;
- 28.2.2. le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal piazzale esterno di movimentazione/logistica (area rappresentata in bianco nella planimetria delle acque) vengono direttamente scaricate lungo la rete di acque bianche della lottizzazione industriale, che recapita nel canale consorziale Calnova al punto PS2; deve essere in ogni caso effettuato il monitoraggio almeno annuale dello scarico;
- 28.2.3. le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal nuovo piazzale di movimentazione, manovra e parcheggio e relativa viabilità di accesso (area afferente alla VPD3) vengono direttamente scaricate nel bacino di laminazione;
- 28.2.4. le acque meteoriche dei piazzali relativi ai capannoni 15 e 16 sono avviate al collettore delle acque bianche a servizio della zona industriale;

- 28.2.5. le acque meteoriche dilavanti le coperture delle strutture dell'installazione sono avviate al bacino di laminazione o a collettore acque bianche a servizio della zona industriale;
 - 28.2.6. le acque provenienti dai servizi igienici assimilabili alle domestiche acque reflue assimilabili alle domestiche vengono scaricate in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico PS1;
 - 28.2.7. le acque reflue del laboratorio, le acque di lavaggio e gli spanti delle aree interne, le acque della sezione di lavaggio imballi sono raccolte e gestite come rifiuti;
 - 28.2.8. devono essere rispettate tutte le condizioni riportate nel parere vigente del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale;
- 28.3. lo svuotamento delle acque di prima pioggia dalla vasca di raccolta a tenuta deve avvenire entro 48 ore della fine dell'evento meteorico;
- 28.4. i pozzetti di ispezione e controllo devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
- 28.5. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, della portata denunciata), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;
- 28.6. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;
- 28.7. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 28.8. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a idoneo trattamento;
- 28.9. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 28.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

29. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Motta di Livenza (TV) ai sensi del DPCM 14 novembre 1977; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

30. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 30.1. Qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente può richiedere la presentazione del Piano di gestione degli odori di cui alla BAT 12 e/o l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorogene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

31. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
- 31.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
 - 31.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
 - 31.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
 - 31.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC;

Prescrizioni generali

32. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
- 32.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
 - 32.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
 - 32.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
 - 32.4. i rifiuti in colli sono identificati mediante etichettatura di ciascun collo; tutte le informazioni devono essere tracciabili mediante il sistema gestionale;
 - 32.5. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
 - 32.6. l'utilizzo promiscuo dei miscelatori (MI1 e MI2) nelle diverse linee deve garantire la tracciabilità dei rifiuti sottoposti ai diversi trattamenti e l'assenza di contaminazione incrociata;
 - 32.7. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
 - 32.8. nel caso di operazioni di pretrattamento R12 e D13 il sistema gestionale deve consentire l'individuazione puntuale dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
 - 32.9. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
 - 32.10. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie; i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili per le ispezioni;

- 32.11.i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 32.12.i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 32.13.i serbatoi per la raccolta delle acque piovane non possono essere utilizzati come bacini di accumulo di eventuali spanti;
- 32.14.la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione;
- 32.15.la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 32.16.la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 32.17.la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 32.18.la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 32.19.la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
- 32.20.i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 32.21.deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 32.22.la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 32.23.l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 32.24.deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 32.25.deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 32.26.ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione sia interne che esterne, dovranno essere adeguatamente ripulite;
- 32.27.la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti;
- 32.28.deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 32.29.deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle

pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

- 32.30. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 32.31. la Ditta deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell'autorità competente o degli Enti di controllo, l'autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;
- 32.32. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 32.33. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della l.r. n. 3/2000;
- 32.34. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 32.35. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 32.36. ai sensi dell'art. 29 - *novies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 32.37. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 32.38. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.